# Legge regionale 12 novembre 2004, n.19

**Regolarizzazione dei vigneti di uve da vino impiantati senza alcuna autorizzazione**

*B.U. Regione Basilicata n.83 del 16 novembre 2004*

***TESTO AGGIORNATO E COORDINATO*** *con la Legge regionale 15 febbraio 2010 n.22 B.U. n. 11 del 17 febbraio 2010*

**Articolo 1**

1. Ai sensi dell'art. 86 del Reg. CE n. 479/08 del Consiglio i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di reimpianto, mediante versamento di una somma di a 6.000,00 per ettaro; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio.

2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal l° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.

3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di a 12.000,00 per ettaro.

4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione di cui al comma 3.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalità previste dall'articolo 55 del Reg. CE n. 555/08 della Commissione.

6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 51 del reg. CE n. 555/08, alla Regione l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 31 maggio di ciascuna campagna.

7. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del reg. CE n. 555/08 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a 2.000,00 a a 6.000,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

8. La sanzione di cui al comma 7 si applica a decorrere dai seguenti termini:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6;

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.

9. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 7, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. [1]

**Articolo 2**

1. .....

2. .....

3. .....[2]

**Articolo 2 bis**

1. I conduttori di vigneti da vino che hanno effettuato le dichiarazioni di superfici vitate oltre il termine previsto dal DM MIPAF del 28 novembre 2001 sono soggetti alla sanzione di E. 50,00 per ogni decara – 1000 metri quadri – o frazione di decara. [3]

**Articolo 3**

1. Le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni saranno utilizzate per attività inerenti lo sviluppo del settore vitivinicolo.

**Articolo 3 bis - Norma transitoria**

1. Alle procedure di infrazione le cui istanze di regolarizzazione siano pervenute in data antecedente

all’entrata in vigore dei Reg. CE n. 479/08 e n. 555/08 si applicano, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, le previgenti norme comunitarie e regionali in materia. [3 bis]

**Articolo 4**

1. La disciplina delle procedure di attuazione della presente legge è demandata ad apposito provvedimento della Giunta Regionale, da approvarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Legge Regionale si applicano le norme comunitarie vigenti in materia e direttamente applicabili. [4]

**Articolo 5**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

**NOTE**

[1] articolo sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 33 del 30 ottobre 2009;
[2] articolo abrogato dall'articolo 2 della L.R. n. 33 del 30 ottobre 2009;
[3] articolo inserito dall'articolo 1 della L.R. n. 32 del 07 dicembre 2005;
[3 bis] articolo inserito dall’articolo 1 della L.R. n.22 del 15 febbraio 2010;
[4]comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. n. 33 del 30 ottobre 2009.